SENATO DELLA REPUBBLICA

- V LEGISLATURA ---

(N. 1587-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro delle Finanze e col Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 1971

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951 concluso a Roma il 10 febbraio 1969

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1971

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge n. 1587 concerne la ratifica del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi.

Quest'Accordo fu concluso a Roma il 5 dicembre 1951 e reso esecutivo con legge 30 luglio 1952 n. 1130: in esso sono configurati gli Istituti di cultura la cui istituzione nei due Stati corrispondenti ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni intellettuali, scientifiche e artistiche fra l'Italia e i Paesi Bassi.

L'Accordo, però, non definisce le agevolazioni fiscali che solitamente vengono riservate alle istituzioni culturali, ma si limita nell'articolo 5 a prevedere l'esenzione dalle imposte sui redditi applicabili ai guadagni del personale impiegato presso gli Istituti stessi; quindi, l'Istituto di cultura italiana a L'Aja e quello storico olandese a Roma, che operano nell'ambito dell'Accordo, sono assoggettati, contrariamente a quanto stabilito per enti stranieri analoghi, alla normale imposizione tributaria.

In base a tali norme il Governo italiano e quello dell'Aja devono versare i contributi sugli immobili di rispettiva proprietà e pagare i diritti di importazione sul materiale occorrente per il funzionamento degli Istituti stessi.

Per ovviare a tali inconvenienti si è sentita la necessità di integrare l'Accordo in oggetto con opportune norme fiscali e doganali reciproche che sono contenute nel Protocollo presentato per la ratifica.

Le facilitazioni riguardano l'imposizione diretta, indiretta e doganale, con esclusione degli oneri che costituiscono remunerazione per servizi resi, e prevedono:

1) l'esonero dal pagamento dei tributi sia sugli atti di acquisto di terreni e fabbricati, da utilizzare per la sede degli Istituti, che sui contratti di appalto per la costruzione, trasformazione e riparazione degli stessi;

- 2) l'esenzione da imposizioni dirette e indirette, statali e locali, gravanti sugli immobili sovraelencati, per il loro possesso, uso e mantenimento, qualora risultino di proprietà dell'Istituto o dello Stato di relativa appartenenza e siano utilizzati solo per i fini previsti dall'Accordo:
- 3) l'esenzione dai dazi doganali sull'importazione, anche da Paesi terzi, di oggetti di arredamento, di materiale didattico e di ricerca scientifica, di libri e pubblicazioni necessari per la costituzione e il funzionamento degli Istituti culturali.

La franchigia viene a decadere qualora questi beni vengano ceduti a titolo oneroso o gratuito ovvero prestati per scopi diversi dal funzionamento delle istituzioni culturali.

Il Protocollo aggiuntivo avrà la stessa durata di validità dell'Accordo culturale e resterà in vigore fino ad un anno dopo che uno degli Stati contraenti avrà denunciato l'Accordo stesso.

La 3ª Commissione ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla ratifica del Protocollo aggiuntivo, sia per porre su di un piano di parità gli Istituti che operano nell'ambito dell'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi e gli altri Istituti che operano nell'ambito di altri accordi culturali in cui le parti contraenti hanno stabilito le reciproche facilitazioni tributarie, sia per facilitare la collaborazione tra l'Italia e i Paesi Bassi per lo sviluppo delle attività intellettuali, scientifiche e artistiche.

BRUSASCA, relatore

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

22 giugno 1971

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bas-

si del 5 dicembre 1951 concluso a Roma il 10 febbraio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 3 del Protocollo stesso.